

**Parere n° 7/2007**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**Sezione Regionale di controllo per la Liguria**

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore GRECO	Presidente
dott. Antonio SCUDIERI	Consigliere
dott.ssa Luisa D'EVOLI	Primo Referendario
dott. Pietro MALTESE	Primo Referendario
dott. Silvio RONCI	Primo Referendario

nell'adunanza del 25 giugno 2007 ha reso il seguente parere in materia di contabilità pubblica.

Vista la lettera prot. 460 del 29 marzo 2007 con la quale il Sindaco del Comune di Crocefieschi ha rivolto alla Sezione richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n° 131;

dato atto che è stato udito, in sede istruttoria, il Sindaco;

vista l'ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

udito il relatore dott. Silvio Ronci;

## PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Crocefieschi (GE), con la nota in epigrafe pervenuta tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ha chiesto il parere di questa Sezione regionale in ordine alla collocazione contabile delle rate di ammortamento di mutui contratti con la Cassa Depositi allorché sussista, in base a convenzione, l'obbligo di terzi di rimborsare al Comune dette rate, sia per la quota capitale che per la quota interessi, nonché in ordine alla possibilità di escludere dal calcolo della capacità di indebitamento l'importo di tali poste contabili.

Il Capo dell'Amministrazione motiva la richiesta mettendo in luce l'incidenza negativa che sulla capacità di indebitamento del Comune deriva dall'affidamento in concessione a terzi di servizi, come ad esempio il Servizio Idrico Integrato - gestito dall'Ambito territoriale Ottimale dell'Acqua tramite una società controllata dal Comune - e la Residenza Protetta per Anziani, anch'essa affidata in concessione, per effetto del venir meno delle entrate provenienti dalla gestione dei servizi medesimi che vengono introitate non più dal Comune, ma dai gestori esterni ("entrate per la tariffazione dell'erogazione dell'acqua, del servizio di fognatura e di depurazione" ed "incassi per la gestione della Residenza protetta"), con conseguente abbassamento del parametro di calcolo per l'applicazione del limite previsto dall'art. 204 del TUEL (gli interessi passivi non possono eccedere il 15% delle entrate correnti), rimanendo, invece, invariato il valore degli interessi passivi dei mutui di finanziamento, la titolarità dei quali permane in capo al Comune in quanto proprietario dei beni.

## CONSIDERATO

1.- La richiesta di parere avanzata dal Sindaco e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria è da considerarsi ammissibile sotto l'aspetto soggettivo e procedurale.

Analogo giudizio va espresso per il profilo oggettivo in quanto il quesito, avendo ad oggetto la corretta allocazione in bilancio delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa DD.PP. in ordine alle quali sussista l'obbligo di terzi di rimborso al Comune, nonché la possibilità di escludere tali poste dal calcolo della capacità di indebitamento, rientra senz'altro nella materia della contabilità pubblica e nei limiti funzionali della attività consultiva demandata dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

2. – Nel merito, questa Sezione ritiene che la risposta al quesito debba discendere dall'esatto inquadramento giuridico della situazione in essere. Il bilancio e i documenti contabili, infatti, descrivono l'intera gestione e la situazione finale che ne scaturisce, fornendone una sintesi dal punto di vista finanziario, economico e patrimoniale: ne consegue che i dati e i risultati ivi esposti devono necessariamente rappresentare, in conformità ai generali principi di verità e di attendibilità del bilancio, l'esatta fotografia della realtà giuridica dell'Ente, ancorché sotto il profilo contabile.

Ciò premesso, è indubbio che contribuiscono all'indebitamento complessivo i debiti scaturenti dai mutui contratti dal Comune. Le relative obbligazioni, pertanto, gravano sull'Ente, al quale spetta reperire le risorse necessarie al rimborso delle rate, secondo i piani di ammortamento concordati.

L'eventuale, successiva assunzione dell'obbligo di rimborso da parte di un terzo, effettuata in base ad accordo – ancorché di contenuto più generale (quale ad esempio la convenzione di concessione della gestione di un servizio pubblico) - tra il debitore originario (Comune) e il terzo stesso, non modifica in alcun modo la situazione debitoria preesistente, quando il creditore non partecipa al negozio.

Dal punto di vista giuridico, infatti, tale accordo configura un acollo interno, in base al quale il debitore originario conviene con il terzo di assumere, in senso puramente economico, il

peso del debito, senza tuttavia attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore o adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto.

Proprio i due esempi citati dal Comune di Crocefieschi, peraltro, confermano quanto sopra. Nella convenzione tra ATO (Autorità d'Ambito, di cui fa parte anche il Comune di Crocefieschi) e AMGA (soggetto gestore) si legge - art. 5 - che "il gestore assume a proprio carico il rimborso delle annualità dei mutui contratti dagli Enti locali per finanziare gli investimenti dei beni strumentali al servizio, fino ad integrale estinzione degli stessi". Nella convenzione tra Comune e concessionario della gestione della Residenza protetta per anziani, invece, è previsto – art. 4 (corrispettivi) – che la concessionaria pagherà, a titolo di canone di concessione, 40 rate semestrali corrispondenti complessivamente al valore dei mutui ventennali sottoscritti dal Comune con la Cassa DD.PP.

In entrambi i casi, pertanto, le convenzioni intervenute regolano esclusivamente i rapporti tra il Comune, debitore originario, e il gestore del servizio pubblico, senza coinvolgere in alcun modo il creditore dell'Ente locale (la Cassa DD.PP.), che rimane terzo e quindi estraneo all'atto negoziale.

In coerenza col predetto schema, peraltro, i concessionari non effettuano i pagamenti nei confronti della Cassa DD.PP., bensì in favore dell'Ente locale.

Nel caso della Residenza protetta, inoltre, non vi è neanche assunzione dell'obbligo di rimborso da parte del terzo, in quanto il riferimento – contenuto nella convenzione - al valore dei mutui contratti dal Comune è operato espressamente al solo fine di "parametrare" ad esso l'importo del canone di concessione del servizio.

In definitiva, attesa la loro natura, le risorse versate dai terzi al Comune a seguito dell'affidamento in concessione della gestione di alcuni servizi, pur se utilizzate dall'Ente al fine

di rimborsare le rate dei debiti contratti, devono essere imputate in bilancio tra le entrate extratributarie del titolo III. Si tratta, pertanto, di entrate correnti, che rientrano nel computo di cui all'art. 204 del TUEL al fine di individuare il limite massimo di indebitamento dell'Ente.

Tra i debiti (*rectius*, interessi) da calcolare per il predetto limite vanno annoverati anche i prestiti contratti dal Comune con riferimento ai servizi dati in concessione, in quanto – come detto – l'Ente è l'unico soggetto obbligato nei confronti del creditore. Conseguentemente, la spesa sostenuta per i relativi rimborsi va imputata per la quota capitale al titolo III, intervento 3 e per gli interessi passivi al titolo I, intervento 6.

Nella fattispecie, sarebbe illegittima l'eventuale contabilizzazione di tali poste tra le entrate del titolo VI e le spese del titolo IV. I servizi per conto terzi, infatti, sono esclusivamente quelli elencati dal DPR 31 gennaio 1996, n. 194 (emanato in conformità dell'art. 160 del TUEL). I capitoli ivi previsti, da ritenere tassativi, registrano entrate e spese di natura ed importo corrispondenti (c.d. partite di giro), la cui gestione si caratterizza per la mancanza di un interesse diretto perseguito dal Comune mediante quelle risorse.

In sostanza, i servizi per conto terzi riguardano fattispecie in cui l'Ente agisce non per il conseguimento dei propri fini istituzionali, ma come soggetto la cui attività è mero strumento di realizzazione degli interessi di un altro soggetto. Conseguentemente, deve trattarsi di entrate la cui riscossione fa sorgere automaticamente l'obbligo di effettuare il pagamento del corrispondente ammontare nei confronti di un determinato creditore; al contrario, a seguito del pagamento di una spesa, nasce il diritto dell'ente ad ottenere il rimborso della somma da un determinato debitore.

Nella fattispecie oggetto di parere, per converso, il Comune è e rimane l'intestatario del contratto di mutuo, unico responsabile nei confronti dell'Istituto mutuante, nonché proprietario delle strutture alle quali accede – incrementandone il valore - il finanziamento ottenuto. In presenza di tali presupposti, è innegabile l'esistenza di un interesse diretto

dell'Amministrazione alla gestione dei rimborsi delle quote di mutuo: conseguentemente, deve escludersi la possibilità di far transitare entrate e spese *de quibus* nei servizi per conto terzi.

P.Q.M.

Nei sensi di cui in motivazione è il parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa a cura del Direttore della segreteria al Sindaco del predetto Comune.

Così deliberato in Genova nell'adunanza del 25 giugno 2007.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Silvio Ronci

Salvatore Greco

Depositata in Segreteria il 27 giugno 2007

P. Il Direttore della Segreteria

Gabriella Greco